



## REGIONE CALABRIA

### AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO

Per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione per il 2023 – Fondo anno 2024 - del Contributo annuale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione nel Comune di Serra San Bruno.

- Legge Regionale n° 32 del 25.11.96
- Legge n° 431 del 09.12.98
- Legge Regionale n° 14 del 24.05.99
- Decreto del Ministero LL.PP. del 07.06.99
- Deliberazione CIPE n° 100 del 30.06.99
- Deliberazione di Giunta Regionale n°3517 del 22.11.1999
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 466 del 31.05.2001
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 758 del 06.08.2002
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 655 del 07.07.2005
- Legge Regionale n° 01/2006
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 206 del 27.03.2006
- Circolare esplicativa della Deliberazione di Giunta Regionale n° 206 del 27.03.2006 Prot. n. 336579 del 19 ottobre 2020
- Circolare della Regione Calabria prot.n. 0372690 del 14/11/2020

Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

### BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana.
2. Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea.
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri muniti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs. n° 286/98 e successive modifiche e che sono in possesso del certificato storico di residenza dal quale risulti che da almeno 10 anni si trovano nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione.



4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, **purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.**
5. Residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce l'avviso pubblico, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.
6. Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale.
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.
9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
  - a. titolarità di un diritto reale di nuda proprietà;
  - b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
  - c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
  - d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile, oppure provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità oppure l'inabilità dell'alloggio.
10. Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n° 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000 e s.m.i.
11. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n°109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000 e s.m.i., non superiore ad € 17.000,00.
12. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000 e s.m.i, rientranti entro i valori di seguito indicati:

*Fascia A:*

Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS.

Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14%.



*Fascia B:*

Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00.

Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00.

Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%.

13. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

14. Le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del punto 13. non sono tra loro cumulabili.

15. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

16. I requisiti di cui al punto 3. sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n° 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000, nonché dal DPCM n° 221/1999 così come modificato dal DPCM n° 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 4. che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

17. Non sono efficaci:

- a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando;
- b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando.

## ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi



del Decreto Legislativo n° 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000 e s.m.i.

Relativamente alla sopra indicata *Fascia A* il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00. Mentre per la *Fascia B* il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

Il contributo concedibile sarà calcolato in ragione direttamente proporzionale alle risorse assegnate dalla regione Calabria rispetto al fabbisogno complessivo accertato da questo comune e in ogni caso sarà calcolato in misura proporzionale rispetto alla perdita di reddito.

I pagamenti potranno essere effettuati mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente beneficiario.

Qualora le richieste ammissibili dovessero eccedere le risorse disponibili, si procederà ripartendo le risorse medesime in misura direttamente proporzionale al fabbisogno complessivo accertato.

I valori ISE/ISEE assunti a riferimento per il contributo sono quelli risultanti da una certificazione ISE/ISEE rilasciata per l'anno 2023, avente ad oggetto la situazione reddituale e patrimoniale del Nucleo familiare, quello cioè costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentati nell'anno 2023 (riferita ai redditi percepiti nel 2022) al netto degli oneri deducibili. Per i soggetti che dichiarano reddito zero o inferiore al canone di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

## CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo, anche in seguito a proroga o rinnovo, oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

## DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 392/1978. Qualora il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice civile.



## **IMPOSSIBILITA' DI CUMULO CON IL REDDITO DI CITTADINANZA**

*I contributi di che trattasi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020*”.

### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso gli uffici del Settore Socio-culturale del Comune di Serra San Bruno o scaricato direttamente dal sito [www.comune.serrasanbruno.vv.it](http://www.comune.serrasanbruno.vv.it).

La domanda dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo PEC: [info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it](mailto:info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it) o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Serra San Bruno, sito in piazza Carmelo Tucci, n. 1, Serra San Bruno, entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2024.

La domanda dovrà essere sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Alla stessa dovranno essere allegati:

- Attestazione ISEE con validità per l'anno 2023;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato con indicazione del canone mensile e copia pagamento imposta di registro (Mod. F23) relativo al rinnovo del contratto di fitto anno 2022 o documento attestante l'adesione alla cedolare secca;
- Dichiarazione di non essere percettori di misure di intervento statale rilevante ai fini IRPEF (reddito di cittadinanza, NASPI, ecc.);
- Attestazioni – ricevute di pagamento del canone di locazione dell'immobile per il periodo di cui si chiede il contributo. Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2023, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 Dicembre 2023, o fino alla data di cessazione del contratto di locazione se antecedente. Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione, calcolato in mesi interi ed in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni;
- Certificato storico di residenza per gli immigrati di cui al punto 3.
- Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso. Saranno inoltre cause di esclusione:

- Le domande NON redatte secondo l'allegato schema di domanda;



- la mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente avviso per la partecipazione;
- la mancanza della firma in calce alla domanda;
- la mancanza in allegato del documento di identità o della documentazione necessaria minima,

## ISTRUTTORIA DOMANDE

E' di competenza del Comune:

- predisporre e pubblicare il bando comunale;
- procedere all'istruttoria delle domande presentate ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti;
- approvare la graduatoria;
- inviare alla Regione, entro e non oltre il termine perentorio del 31/05/2024, copia del bando comunale e dell'atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti;
- procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti,
- b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo,
- c) somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo di un valore compreso tra 0 e 30%,

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

## ALTRE DISPOSIZIONI



# Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

*Settore Socio – Culturale*

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente si assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo. La dichiarazione mendace è punita dalla Legge e comporta altresì l'esclusione dal concorso. L'Ente provvederà al trattamento dei dati personali per fini istituzionali e necessari all'espletamento del procedimento amministrativo relativo al presente bando ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Informazioni sul presente avviso potranno essere richieste al seguente numero: 0963.779440

Serra San Bruno, 20 dicembre 2023

Il Responsabile dell'Area Affari Generali  
-Dott. Salvatore Sibio-

Il Sindaco  
-Dott. Alfredo Barillari -